

COMUNICATO AL PERSONALE: NUOVA DISCIPLINA DEL COMPORTO PER MALATTIA.

Caro collega,

facendo seguito al Comunicato del 29 luglio u.s., pubblicato in occasione del recente rinnovo del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente di Poste Italiane**, con il presente comunicato riepiloghiamo le rilevanti modifiche introdotte relativamente alla disciplina del trattamento delle assenze per malattia di cui all'art. 41 del citato CCNL.

Con specifico riferimento al periodo di conservazione del posto di lavoro, è stato eliminato il cd comparto secco che prevedeva, a fronte di assenze continuative o intervallate da periodi di ripresa del servizio inferiori a 30 giorni, il diritto alla conservazione del posto di lavoro e alla corresponsione dell'intera retribuzione fissa per un periodo di dodici mesi (24 in presenza di gravi patologie); pertanto, l'unico comparto adesso previsto nel CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane è il **comparto per sommatoria**, che considera tutte le assenze per malattia, continuative o frazionate, effettuate in un arco temporale di 48 mesi precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, entro i limiti di conservazione del posto di lavoro e di corresponsione della retribuzione di seguito riportati.

In particolare, nell'ambito di tale comparto per sommatoria sono previste 2 distinte tipologie, alternative tra loro: il comparto ordinario e il comparto speciale.

Il **comparto ordinario** prevede che ciascun lavoratore, nell'arco temporale di riferimento sopra citato, abbia diritto:

- sino al 31 dicembre 2024, alla conservazione del posto di lavoro per 24 mesi e all'erogazione della retribuzione per complessivi 18 mesi;
- dal 1 gennaio 2025, alla conservazione del posto di lavoro per **609 giorni** (corrispondenti a 20 mesi) e della retribuzione per complessivi **502 giorni** (corrispondenti a 16 mesi e mezzo).

Il **comparto speciale** prevede, invece, che il lavoratore affetto da una delle gravi patologie elencate nell'art. 41 del CCNL e il dipendente invalido civile con disabilità certificata assunto o computato ai sensi della Legge n. 68/99 abbiano diritto - sempre nei 48 mesi antecedenti ogni ultimo episodio morboso - alla conservazione del posto di lavoro per **730 giorni** (corrispondenti a 24 mesi), interamente retribuiti.

Al termine dei periodi di conservazione del posto sopra citati e perdurando lo stato di malattia, resta confermata la possibilità per il lavoratore di richiedere un periodo di aspettativa continuativa (con unica richiesta o più richieste per periodi che si susseguano senza soluzione di continuità) non retribuito della durata massima di 16 mesi (precedentemente, il limite di durata era fissato in 12 mesi).

Il periodo di aspettativa per malattia non è computabile nel calcolo del comparto ed è "neutro" ai fini dell'arco temporale da prendere a riferimento per il calcolo di un eventuale nuovo comparto; ciò vuol dire che quanto fruito a titolo di aspettativa ai sensi dell'art. 41 del CCNL determina una corrispondente estensione dell'arco temporale, ordinariamente pari a 48 mesi, all'interno del quale ricade il periodo di aspettativa.

L'aspettativa post comparto può essere riconosciuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che sia stata fruita o meno dal lavoratore per tutto il periodo massimo spettante; fa

RisorseUmaneOrganizzazione

IndicazioniComportoMalattia

NoidiPoste



eccezione il caso dei lavoratori che entro il 31 dicembre 2025 dovessero raggiungere il nuovo comparto ordinario e abbiano già beneficiato dell'istituto in occasione di un precedente comparto.

Fermo restando il quadro normativo sopra delineato, si riportano di seguito le specifiche **indicazioni operative** riservate ai dipendenti aventi diritto alla tutela del **comporto speciale**.

RICONOSCIMENTO DELLA GRAVE PATOLOGIA: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Tutti i lavoratori affetti da una grave patologia tra quelle tassativamente elencate nell'art. 41, comma II lett. A), del CCNL dovranno produrre alla propria Funzione di Gestione del Personale, entro il 30 novembre 2024, una certificazione rilasciata dal **Medico specialista pubblico o del SSN (diverso dal Medico di Medicina Generale)** riportante **l'indicazione letterale della patologia sofferta**, puntualmente coincidente con una di quelle di cui all'elenco contenuto nel citato articolo contrattuale.

Tale certificazione dovrà essere stata rilasciata non più di sei mesi prima rispetto alla data di presentazione all'Azienda.

In coerenza con la nuova disposizione che ridefinisce le caratteristiche di redazione dei certificati medici in parola, la documentazione finalizzata a usufruire delle tutele connesse alla Grave Patologia dovrà essere nuovamente prodotta da **tutti i dipendenti interessati** e quindi anche da coloro che abbiano già presentato in passato una certificazione attestante la sussistenza della Grave Patologia sofferta.

Resta inteso che la suddetta certificazione medica dovrà essere necessariamente presentata anche da coloro che siano affetti da una delle gravi patologie introdotte nell'art. 41 del CCNL in occasione del rinnovo del 2024 (fibrosi polmonare idiopatica di III e IV stadio; anoressia nervosa grave/severa o estrema; bulimia nervosa grave/severa o estrema; artrite reumatoide grave e invalidante; fibrosi cistica; lupus eritematoso sistemico in forma grave).

Infine, a decorrere da gennaio 2026, **tutti i lavoratori affetti da grave patologia** saranno tenuti a **confermare - di anno in anno** - l'eventuale **permanenza della stessa**, fornendo all'Azienda una nuova certificazione redatta dal Medico specialista o dal Medico di Medicina Generale, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate.

COMPUTABILITÀ NELLA CATEGORIA DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99

La tutela del comparto speciale si applica automaticamente, senza necessità di produrre alcuna ulteriore documentazione, ai lavoratori che siano già stati assunti in quota disabili ai sensi della Legge n. 68/99.

Dovranno, invece, presentare alla propria Funzione di Gestione del Personale la documentazione utile ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla sopracitata Legge n. 68/99 i dipendenti che:

- assunti quali normodotati, siano successivamente divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni, ottenendo **nel corso del rapporto di lavoro** il riconoscimento di una invalidità pari o superiore al **60%** (superiore al 33% in caso di riduzione della capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale non imputabile al datore di lavoro ai sensi delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro accertata in sede giudiziale);
- pur non assunti per il tramite del collocamento obbligatorio, risultassero già **prima della costituzione del rapporto di lavoro** invalidi con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al **60%** (superiore al 45% per le disabilità psichiche/intellettive) o superiore al 33% in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale riconosciuta dalla Commissione medica dell'Inail.

Nelle due casistiche sopra riportate, i dipendenti che abbiano già prodotto la relativa documentazione all'Azienda di appartenenza potranno rivolgersi alla propria Funzione di Gestione Risorse Umane al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la computabilità ai sensi della Legge n. 68/99 e, conseguentemente, l'applicabilità

RisorseUmaneOrganizzazione

IndicazioniComportoMalattia



della tutela del comparto speciale; analogamente, i lavoratori che presentino *ex novo* la documentazione di cui sopra potranno beneficiare della tutela in parola solo a seguito della conferma da parte degli Enti preposti in merito al computo *ex lege* 68/99.

CERTIFICAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI TERAPIA SALVAVITA

Da ultimo si segnala che, quale ulteriore agevolazione riservata ai dipendenti aventi diritto al comparto speciale (grave patologia e/o disabilità *ex lege* 68/99), è stata introdotta la possibilità di giustificare l'assenza per l'effettuazione di terapie salvavita con una documentazione "semplificata".

In particolare, nelle giornate di effettuazione di tali terapie sarà possibile giustificare l'assenza dal lavoro a titolo di malattia producendo il **certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, convenzionata o privata**, attestante la presenza presso la suddetta struttura per l'effettuazione di una terapia salvavita, a prescindere dall'indicazione nella suddetta certificazione della sussistenza dell'incapacità lavorativa nella giornata in questione.

Roma, 22 ottobre 2024

RisorseUmaneOrganizzazione

IndicazioniComportoMalattia

NoidiPoste

